

IL DIRITTO ALLE FERIE

Per i lavoratori dipendenti di ogni professione e tipologia contrattuale, le ferie sono un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione (art.36 comma 3) che recita:

Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Le ferie sono giornate di non lavoro, pagate per diritto al 100% del salario giornaliero lavorativo e quantificate annualmente per norma o contratto.

La giornata di ferie giustifica l'assenza di un dipendente dal servizio/lavoro, è quindi una conseguenza logica che la FERIA va inserita a copertura esclusiva dei giorni lavorativi.

Il Contratto Nazionale Sanità 1994/1997, all'art.19, specifica che:

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
2. Limitatamente al primo triennio di servizio, i dipendenti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie; dal quarto anno di servizio la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti, rispettivamente, a 28 (per chi ha più di tre anni di anzianità) e 26 (per chi ha meno di tre anni di anzianità).
4. Ai giorni di ferie vanno aggiunte le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare (festività soppresse)
5. **Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi** (in azienda vige il protocollo della programmazione delle ferie nei periodi primaverili/autunnali)
6. La fruizione delle ferie dovrà avvenire **nel rispetto dei turni di ferie** prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.”

COME FRUIRE DELLE FERIE

La lettura combinata delle disposizioni normative "...le ferie sono giornate di non lavoro... e ... almeno 15 giorni continuativi di ferie..." specifica esattamente che **un lavoratore, una lavoratrice che opera in una struttura il cui turno di lavoro si esplica su 5 giorni (7.12 x 5) per godere di 15 gg di ferie consecutive dovrà assentarsi dal servizio per almeno 3 settimane .**

Attenzione!!!! La lettura combinata delle norme definisce che il diritto a 15 gg di ferie consecutive va comunque garantito al personale che ne fa richiesta esplicita; per contro, **a coloro che non chiedono espressamente di godere di 15 giorni di ferie consecutive il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire lo smaltimento di almeno due settimane di calendario anche discontinue di ferie.** (DLgs 66/2003 e successive modificazioni).

SI PUO' DEROGARE ALLE REGOLE?

Ribadiamo anzitutto il principio stabilito dalla Costituzione che le ferie sono un diritto personale e irrinunciabile, quindi il fatto che la norma contrattuale prevede un periodo di 15 gg. continuativi di ferie e da ultimo che l'obbligo organizzativo e di copertura turni nei periodi di smaltimento ferie fa capo all'azienda.

Tuttavia, tenuto conto delle chiusure e gli accorpamenti e esperite tutte le possibilità organizzative, al fine di poter garantire a tutto il personale inserito in una unità operativa di godere delle ferie nel periodo estivo, è possibile per l'AZIENDA proporre una deroga CONCORDANDO, anche a livello di singola U.O., il godimento di solo due settimane consecutive di ferie e di una terza settimana separata.

La programmazione di queste 3 settimane però deve rimanere nell'arco di tempo convenzionalmente considerato estivo che va dal 1 giugno al 30 settembre.

Diffidate delle "libere interpretazioni" della norma che vi vengono propinate!!!!